



Ordinanza municipale concernente la riscossione ed i tassi d'interesse delle imposte comunali Anno 2023

Il Municipio di Savosa, richiamati l'art. 192 della Legge organica comunale, gli art. 275 e 297 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 e il Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2023 pubblicato sul bollettino ufficiale 43/2022 del 16 dicembre 2022

decide:

Art. 1 Rate e scadenze dell'imposta comunale ordinaria

La riscossione dell'imposta ordinaria comunale per l'anno fiscale 2023 è riscossa in quattro rate di cui tre sono prelevate a titolo d'acconti, calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione; la quarta rata è a conguaglio.

Le richieste di pagamento considerano gli eventuali accrediti a favore del contribuente.

I termini di scadenza delle singole rate d'acconto sono fissati come segue:

I	rata d'acconto	1. aprile 2023
II	rata d'acconto	1. giugno 2023
III	rata d'acconto	1. agosto 2023
IV	rata a conguaglio	a partire dal 2024, alla data d'intimazione del conteggio

Ai contribuenti assoggettati nel corso dell'anno all'imposta l'Ufficio comunale delle contribuzioni può richiedere il pagamento di una rata d'acconto con scadenza alla data d'intimazione.

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT.

Le imposte e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza.

Art. 2 Interessi remunerativo sulle eccedenze da restituire

Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza è corrisposto un interesse remunerativo annuo dello 0,10% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, è remunerato con un interesse annuo dello 0,10%.

Sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente è concesso un interesse remunerativo annuo dello 0,10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della restituzione. Se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento non è dovuto alcun interesse.

Art. 3 Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza e sulle restituzioni

Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza, come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo annuo dello 0,10%, dal giorno in cui il pagamento è pervenuto, fino al giorno della scadenza o della restituzione.

Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.



Art. 4 Interessi di ritardo

Se le rate di acconto e la rata a conguaglio non vengono pagate nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo del 2.5%.

Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

Art. 5 Importi minimi: rinuncia alla riscossione

Interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di fr. 20.--, come pure gli importi inferiori ai fr. 10.--, non sono conteggiati, rispettivamente riscossi.

Art. 6 Restituzioni imposte pagate e interessi

Le restituzioni per imposte pagate ed interessi, nonché le eccedenze d'acconto, possono essere accreditate su altri periodi della partita fiscale del contribuente oppure compensati secondo le regole del diritto civile, fatta riserva dell'art. 6. Su tali accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito all'art. 3.

Le restituzioni avverranno solo tramite relazione bancaria o postale; a tal proposito, è obbligatoria la comunicazione di un IBAN.

Art. 7 Diffida

Per ogni diffida inviata al contribuente, che non osserva i termini di pagamento, viene prelevata una tassa di CHF 20.-.

Art. 8 Validità temporale e tassi di interesse

I tassi d'interesse remunerativi degli art. 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2023.

Il tasso d'interesse di ritardo dell'art. 4 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2023; Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

Art. 9 Acconto equo

Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi, qualora questi si discostino in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale; gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.

In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'art. 4.

In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'art. 3.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023 e si applica nell'anno civile 2023, alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC

Art. 11 Pubblicazione

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale dal 12 gennaio 2023 al 10 febbraio 2023 periodo nel quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.